

SUL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO NELLE STRUTTURE RECETTIVE

Sentenza del 30.5.2025 n 7313 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 2

Composizione

Giudice monocratico Dott. Corrado Maffei

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 113 IMPOSTA DI SOGGIORNO, DI CURA E DI TURISMO
(TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)

Strutture recettive - Imposta di soggiorno – Soggetto passivo – Individuazione

Massima

Il pagamento del contributo di soggiorno è dovuto da chi gestisce la struttura ricettiva, in quanto trattasi dell'unico soggetto in grado di verificare l'effettivo pernottamento degli ospiti assoggettati al tributo e l'avvenuto pagamento dell'imposta.

Rif. Normativi

T.U.P.S. art. 109; Deliberazione A.C. n. 82/2022, Regolamento contributo di soggiorno Roma Capitale.

Conformità

Cass. ord. n. 18165/2022

Anno pubb.

2025